### LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

# DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 novembre 1992 n. 40

L.R. 7 novembre 1994 n. 46

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 17 febbraio 2005 n. 6

# Titolo I PRINCIPI GENERALI

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 1

Finalità

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 2

, di

e di aree di riequilibrio ecologico

(già sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n.

abrogato

Art. 2 bis

(aggiunto da art. 2 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, poi abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

#### Titolo II PARCHI REGIONALI

# Capo I Istituzione di parchi

Art.

Parchi regionali istituiti (2)

(modificato comma 2 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

- 1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.
- 2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1:25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. *Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco*.

Art. 4

Piano territoriale regionale

(già sostituito da art. 3 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; poi sostituita lett. b) del comma 2 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

# Art. 5

Norme di salvaguardia

- 1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:
- a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
- b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:
- 1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;
- 2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

- 3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
- 4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;
- c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
- d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;
- f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della L.R. 15 maggio 1987, n. 20.
- 2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Capo II

Strumenti di pianificazione
(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 6

Piano territoriale del parco

(sostituito comma 2 e abrogato comma 3 da art. 4 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; poi abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 7

Contenuto del piano territoriale del parco

(sostituito comma 2 e modificato comma 6 lett. b) da art.5 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; poi abrogato comma 5 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 8

Elementi costitutivi del piano territoriale del parco (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 9

Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del parco

(già sostituito da art. 6 L.R. 12 novembre 1992 n. 40;poi sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3 infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 10

Poteri sostitutivi

(già sostituito da art. 7 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; poi sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3 infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 11

Misure di salvaguardia

(sostituito comma 1 da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 12

Efficacia del piano territoriale del parco

(modificato comma 3 da art. 8 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17

febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Capo III
Organi di gestione
(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 13

Ente di gestione

(sostituito da art. 9 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 14

Procedure per la costituzione

(già sostituito da art. 10 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, poi aggiunto comma 2 bis da art. 109 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 14 bis

Organi del Consorzio

(aggiunto da art. 11 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 14 ter

Il Collegio dei revisori

(aggiunto da art. 11 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 14 quater

Consulta

(aggiunto da art. 11 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 14 quinquies

Parere di conformità

(aggiunto da art. 11 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 15

Comitato tecnico-scientifico del parco

(sostituito da art. 12 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 15 bis

Personale del Consorzio

(aggiunto da art. 13 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 15 ter

Il Direttore

(aggiunto da art. 13 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 15 quater

Il Segretario

(aggiunto da art. 13 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Capo IV

Attuazione dei parchi regionali (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 16

Programma di sviluppo del parco

(sostituito da art. 14 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 17

Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco (abrogato da art. 28 L.R. 12 novembre 1992 n. 40)

abrogato

Art. 18

Progetto di intervento particolareggiato

(sostituito da art. 15 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) *abrogato* 

Art. 19

Programma pluriennale

(abrogato da art. 28 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 20

Regolamento del parco

(sostituito da art. 16 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) *abrogato* 

# Titolo III RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 21

Riserve naturali

(sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 17 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 22

Istituzione di riserve naturali

(modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 18 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 23

Contenuto dell'atto istitutivo

(modificata lettera d) comma 1 da art. 19 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 24

Misure di salvaguardia

(aggiunto comma 1 bis da art. 20 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n.

abrogato

Art. 25

Efficacia dell'atto istitutivo

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 25 bis

Programma di gestione

(aggiunto da art. 21 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 26

Ente di gestione

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 27

Poteri sostitutivi

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 28

Aree di riequilibrio ecologico

(modificato comma 1 da art. 22 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Titolo IV

# Text DISPOSIZIONI COMUNI A PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 29

Promozione e coordinamento regionale

(abrogati commi 3 e 4 da art. 21 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 30

Indennizzi

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 31

Vigilanza

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 32

Sanzioni

(modificato comma 1 e lett. a), b), c) comma 2 da art. 2 e Tabella A L.R. 13 novembre 2001 n. 38, infine abrogato intero articoloda art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 33

Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale

(sostituito comma 7 da art. 23 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

> Titolo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 34

Contributi per spese di gestione

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 35

Contributi per spese di investimento e sviluppo

(modificati comma 4 da art. 24 L.R. 12 novembre 1992 n. 40 e commi 1 e 2 da art. 49 L.R. 23 dicembre 2004 n 27, infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 36

Priorità sul riparto dei finanziamenti regionali

(modificato comma 1 da art. 24 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; sostituita lettera e) e aggiunte lettere f), g), h) comma 1 da art. 25 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato intero articolo da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

# Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Art. 37

Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti

(sostituito comma 2 con aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, e 2 quater da art. 26 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; abrogata lettera f) comma 2 da art. 1 L.R. 7 novembre 1994 n. 46; infine abrogato intero articoloda art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 37 bis

Competenze del Circondario di Rimini (1)

(aggiunto da art. 27 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 38

Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale

(abrogato da art. 28 L.R. 12 novembre 1992 n. 40; infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6) abrogato

Art. 39 Modifiche di leggi regionali (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

Art. 40 Copertura finanziaria (abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

abrogato

# Note

- 1 . Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
- 2. Il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante ", istituito ai sensi del presente articolo, è soppresso ai sensi dell'art. 70 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 il cui testo è di seguito riportato:

Art. 70 Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"

- 1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.
- 2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:
- a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;
- b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;
- c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.
- 3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.
- 4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.
- 5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.

Allegato n. 1 (NOTA 1)